

DELIBERA N. 77 del 16 febbraio 2022

Oggetto: Indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 33 del 2013 *"Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici"*.

Visto

il decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 2, co. 2 e 5 che concernono, rispettivamente, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice e i pagamenti con modalità informatiche.

Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* ed in particolare gli artt. 2-bis *"Ambito soggettivo di applicazione"* e 36 *"Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici"*.

Visti

gli allegati alle delibere ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, *"Prime linee guida recenti recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* e n. 1134 dell'11 novembre 2017, *"Nuove linee guida per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* con cui l'Autorità ha fornito, tra l'altro, indicazioni in merito all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 36 del d.lgs. 33/2013.

Visto

il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*- da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*- ed in particolare l'art. 65, co. 2.

Visto

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare l'art. 15, co.5bis, che con riguardo ai pagamenti elettronici, prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica, cd. pagoPA.

Considerate

le *"Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi"* adottate dall'Agid e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2018.

Tenuto conto

delle FAQ sul funzionamento del sistema pagoPA pubblicate sul sito istituzionale di PagoPA S.p.A.

Vista

l'istruttoria svolta dall'Ufficio PNA e Regolazione anticorruzione e trasparenza.

Considerata

la decisione adottata dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 12 gennaio 2022 di predisporre una delibera al fine di fornire indicazioni in merito all'obbligo di pubblicazione di cui all'art 36 del d.lgs. 33 del 2013 e quella del 16 febbraio successivo per l'approvazione definitiva.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Considerato in fatto

Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) ed in particolare l'art. 5 *"Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche"* è stato oggetto, nel tempo, di interventi normativi che hanno previsto, tra l'altro, l'introduzione di una piattaforma elettronica per effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione ed altri soggetti che forniscono servizi al cittadino (cd. piattaforma o sistema pagoPA).

Tenuto conto del rinvio contenuto nell'art. 36 del d. lgs. 33/2013 *"Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici"* all'art. 5 del CAD l'Autorità ha ritenuto necessario valutare e chiarire gli eventuali riflessi delle modifiche di tale ultima disposizione sugli obblighi di pubblicazione di cui al già richiamato art. 36.

Con la presente delibera si intendono quindi fornire indicazioni di carattere generale sulla pubblicazione - ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 33/2013 - delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici.

Considerato in diritto

Al fine di individuare le modalità di assolvimento dell'obbligo pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici, occorre valutare l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 del d.lgs. 33/2013 e all'art. 5 del CAD.

Sull'ambito oggettivo

L'art. 36 del d.lgs. 33/2013 "Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici" prevede "che le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito CAD). Nel disciplinare gli obblighi di pubblicazione per i pagamenti informatici, il legislatore, quindi, opera un rinvio all'art. 5 del CAD.

In particolare, sotto il profilo oggettivo, tale ultima disposizione, prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo del 26 agosto 2016 n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevedeva, al comma 1, la pubblicazione dei dati relativi ai codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale e ai codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L'ANAC negli Allegati 1 alla Delibera n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" e alla Delibera n. 1134/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" aveva specificato il contenuto dell'obbligo di cui all'art. 36 prevedendo la pubblicazione tempestiva dei dati previsti dall'art. 5 sopra indicati.

Come anticipato, tuttavia, l'art. 5 del CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno aggiornato i contenuti. La formulazione attuale prevede, invero, al comma 1, "l'obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico". Il comma 2 aggiunge che "al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare [...] l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento".

In attuazione di tali disposizioni è stato realizzato il cosiddetto sistema pagoPA, gestito dall'omonima società PagoPA S.p.A., per effettuare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.

Per quel che attiene, invece, alla decorrenza di tale obbligo, si richiama l'art. 65, co. 2, del d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" - come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in L. n. 120/2020.

In base a tale disposizione a partire dal 28 febbraio 2021, vi è l'obbligo per i soggetti tenuti all'adozione delle disposizioni del CAD, di cui all'art. 2, co. 2, di integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma ovvero di avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, co. 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Quanto alle regole e alle modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso suddetta piattaforma pagoPA, queste sono dettate da "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" del luglio 2018, cui si rinvia, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), sentita la Banca d'Italia, in virtù del comma 4 dello stesso art. 5 del CAD.

Sull'ambito soggettivo

L'analisi sulla pubblicazione dei dati dell'art. 36 del d.lgs. 33/2013 va però condotta anche sotto il diverso profilo soggettivo di applicazione dell'art. 5 del CAD.

Dall'analisi delle norme emerge, invero, che non vi è coincidenza fra i destinatari dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 33/2013 e i soggetti tenuti ad avvalersi del sistema pagoPA di cui all'art. 5 del CAD.

Per l'ambito soggettivo del d.lgs. 33/2013 e quindi anche dell'art. 36, occorre aver riguardo all'art. 2bis del medesimo decreto. In base al comma 1 di tale disposizione, destinatari delle misure di trasparenza sono, innanzitutto, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Il comma 2 dell'art. 2bis specifica poi che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni trova applicazione *"in quanto compatibile"*: 1) agli enti pubblici economici, agli ordini professionali (lett. a); 2) alle società in controllo pubblico (escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, co. 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche) (lett. b); 3) alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati in possesso di determinati requisiti previsti dal legislatore (lett. c).

Il comma 3 del citato articolo stabilisce, infine, che quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni trovi applicazione *«limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»*, ed *"in quanto compatibile"*, anche per le società in partecipazione, nonché, ove in possesso del requisito del bilancio superiore a 500 mila euro, altri enti di diritto privato (ivi comprese le società interamente private, cfr. delibera 1134/2017) che *"esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici"*.

I soggetti, invece, tenuti all'utilizzo del sistema pagoPA di cui al citato art. 5, individuati da quest'ultima disposizione con rinvio all'art. 2, co. 2, *"Finalità e ambito di applicazione"* del CAD sono:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- b) i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse.
- c) le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) escluse le società quotate di cui all'art. 2, com. 1, lett. p) del TUSP (cioè le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati) che non rientrino nella categoria di cui alla lett. b).

Con riguardo ai soggetti destinatari della disposizione di cui all'art. 5 del CAD, occorre tener conto, inoltre, delle precisazioni contenute nelle Linee guida del 3 luglio 2018 adottate da Agid *"Sull'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi"* e nelle FAQ sul funzionamento del sistema pagoPA pubblicate sul sito istituzionale di PagoPA S.p.A., in qualità di gestore del sistema.

In particolare, con riguardo alla nozione di pubbliche amministrazioni, nelle predette Linee guida, Agid ha dato indicazioni in merito a quanto previsto dall'art. 15, co. 5-bis, del decreto-legge 179/2012, come convertito in legge n. 221/2012, nella parte in cui estende genericamente alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica, cd. pagoPA. E' stato cioè chiarito che sono tenuti all'obbligo di adesione al sistema, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, anche le altre amministrazioni pubbliche indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare interpretativa n.1 del 9 marzo 2015, emessa per l'ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica. -

In tale circolare si fa riferimento anche:

- a) ai soggetti di cui all'art. 1, co. 2, della l. n. 196/2009, ossia gli enti indicati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT e le Autorità amministrative indipendenti;
- b) ai soggetti di cui all'art. 1, co. 209, della l. n. 244/2007 (le cosiddette "amministrazioni autonome").

Nelle citate FAQ, la società PagoPA ha, inoltre, precisato che le pubbliche amministrazioni, in quanto tenute obbligatoriamente a usare in via esclusiva i servizi di pagamento della piattaforma stessa, al fine della loro integrale gestione degli incassi tramite lo stesso sistema, devono optare per una o più delle soluzioni che seguono:

- integrazione dei loro sistemi di incasso con la piattaforma pagoPA;
- utilizzo di servizi di incasso forniti da altri soggetti beneficiari già attivi sulla piattaforma pagoPA;
- affidamento delle loro entrate ad un riscossore speciale che sia già aderente a pagoPA.

In ogni caso, le pubbliche amministrazioni (come sopra individuate) obbligate all'uso esclusivo del sistema pagoPA possono utilizzare, in aggiunta, solo i metodi di pagamento non integrati con il suddetto sistema espressamente indicati da Agid al § 5 delle citate Linee guida, cui si rinvia, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.

Da ultimo, occorre considerare che *"per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito"* (cfr. § 5 Linee guida Agid). Tuttavia, alle pubbliche amministrazioni che sono in attesa dell'integrazione centralizzata con il sistema pagoPA



attraverso il servizio di tesoreria della Banca d'Italia e la Ragioneria dello Stato è consentito, in via provvisoria e temporanea, esporre l'IBAN del conto corrente per la gestione delle entrate.

Per quanto concerne, invece, i gestori di pubblici servizi (individuati nelle Linee guida Agid *“nelle aziende e negli enti organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici”*) e le società a controllo pubblico, nelle citate FAQ è chiarito che, a differenza delle pubbliche amministrazioni, questi soggetti devono aderire alla piattaforma pagoPA, ma tale obbligo non determina l'uso esclusivo dei servizi di pagamento della piattaforma stessa, potendo tali soggetti decidere di mantenere o meno - in parallelo al sistema pagoPA - anche ogni altra modalità di pagamento. Sarà quindi facoltà dell'utente che effettua il pagamento (Utente pagatore) decidere se utilizzare i servizi di pagamento offerti da pagoPA o gli altri offerti direttamente dal beneficiario.

Alla luce di quanto sopra e del combinato disposto dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, art. 2, co. 2 del CAD e art.15, co. 5bis, del d.l. 179/2012, si evince pertanto che solo alcuni soggetti obbligati ad aderire alla piattaforma pagoPA sono destinatari della disciplina sulla trasparenza.

Si tratta in particolare:

- di soggetti riconducibili nella citata nozione di “pubblica amministrazione”, ossia:
 - le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (cfr. artt. 2bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013 e 2, co.2, lett. a) del CAD);
 - gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici (e quindi riconducibili nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2001), come è precisato nelle sopra richiamate FAQ secondo cui gli ordini sono, tra l'altro, *“riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici non economici, in quanto idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui”* (cfr. art. 2bis, co. 2, lett. a) d.lgs. 33/2013, art. 2, co.2, lett. a) del CAD e FAQ n. 3.19 PagoPA S.p.A);
 - gli enti pubblici economici solo se previsti nell'elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (cfr. Linee Guida Agid § 4);
- delle società in controllo pubblico (cfr. artt. 2bis, co.2, lett. b) d.lgs. 33/2013 e 2, co2, lett. c) del CAD). Si tratta delle società di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all'art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto;
- dei soggetti di diritto privato, organizzati nella forma di azienda o in veste societaria, che gestiscono servizi pubblici. In tale categoria possono rientrare:
 - gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico di cui all'art. 2bis, co. 2, lett. c), in possesso dei requisiti ivi previsti;
 - le società partecipate non in controllo nonché, laddove in possesso del requisito del bilancio superiore a 500 mila euro, gli enti di diritto privato (ivi incluse le società interamente private) di cui all'art. 2bis, co. 3.

Anche se non tenuti ad adottare la piattaforma pagoPA, sono comunque soggetti alla disciplina in materia di trasparenza di cui all'art. 36 del d.lgs. 33/2013, gli enti pubblici economici di cui all'art. 2bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 non inclusi nel summenzionato elenco ISTAT nonché, ove non siano gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione e gli altri enti di diritto privato previsti nell'art 2bis, co. 2 lett. c) e 3 del medesimo decreto.

Tanto premesso e considerato

DELIBERA

Ai fini dell'attuazione della misura di trasparenza prevista all'art. 36 del d. lgs. n. 33/2013 *"Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici"*

- i soggetti tenuti all'obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all'art. 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, sottosezione *"IBAN e pagamenti informatici"*:
 - a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura *"Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX"*;
 - b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al § 5 delle Linee guida Agid del 2018 *"sull'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi"*, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.

In tale categoria di soggetti rientrano:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici;
- gli enti pubblici economici previsti nell'elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Qualora tali soggetti siano in attesa dell'integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d'Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

- le società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all'art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto, non avendo l'obbligo di uso esclusivo del sistema pagoPA pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione *"Società Trasparente"*, sottosezione *"IBAN e pagamenti informatici"*:
 - a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura *"Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX"*;
 - b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;
- se gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non tenuti all'uso esclusivo dei servizi di pagamento pagoPA, pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione *"Società Trasparente"*, sottosezione *"IBAN e pagamenti informatici"*:
 - a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura *"Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX"*
 - b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;
- gli enti pubblici economici di cui all'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell'elenco ISTAT nonché, se non gestori di servizi pubblici, sia le società a partecipazione pubblica, sia gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non rientranti fra i destinatari delle disposizioni del CAD, pubblicano quanto già indicato da ANAC nell'Allegato 1 alla Delibera 1134/2017, ossia:
 - a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria oppure
 - b) i codici identificativi del conto corrente postale;
 - c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

Per le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 36 del d.lgs. 33/2013 si rinvia alla tabella allegata alla presente delibera che sintetizza gli orientamenti espressi (**Al.1**).

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio 23 febbraio 2022

Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente

Allegato 1

Indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati per effettuare i pagamenti informatici ex art. 36 d.lgs. n. 33/2013

a) Soggetti aventi l'obbligo di utilizzo esclusivo della piattaforma pagoPA ex art. 5 del CAD

Soggetti tenuti	Obblighi di pubblicazione ex art. 36 del d.lgs. n. 33/2013
Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 ivi comprese le autorità del sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;	Assolvono all'obbligo di cui all'art. 36 del d. lgs. n. 33/2013 pubblicando* , sui propri siti istituzionali, nella sezione <i>"Amministrazione Trasparente"</i> , sottosezione <i>"IBAN e pagamenti informatici"</i> : a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX" ; b) ove utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti nel § 5 delle Linee guida AGID del 2018 "Sull'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
Ordini professionali in quanto enti pubblici non economici (e quindi riconducibili nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, co.2, del d.lgs. 165/2000);	
Enti pubblici economici solo se inseriti nel conto economico consolidato pubblicato annualmente dall'ISTAT.	

*In via residuale e temporanea, in attesa dell'integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d'Italia e della Ragioneria dello Stato, l'obbligo di cui all'art. 36 del d.lgs. 33/2013 può considerarsi assolto con la pubblicazione dei codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

b) Soggetti non aventi obbligo di uso esclusivo della piattaforma pagoPa ex art. 5 del CAD:

Soggetti tenuti	Obblighi di pubblicazione ex art. 36 del d.lgs. n. 33/2013
Società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all'art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto;	Assolvono all'obbligo di cui all'art. 36 pubblicando sui propri siti istituzionali, nella sezione <i>"Società trasparente"</i> , sottosezione <i>"IBAN e pagamenti informatici"</i> : a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX" ; b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
Società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, <u>che sono gestori di servizi pubblici</u> .	

c) Soggetti non tenuti ad aderire alla piattaforma pagoPA ex art. 5 del CAD:

Soggetti	Obblighi di pubblicazione ex art. 36 del d.lgs. n. 33/2013
Gli enti pubblici economici di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell'elenco ISTAT; le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013 <u>che non sono gestori di servizi pubblici</u>.	Assolvono all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 36, secondo quanto già indicato da ANAC nell'allegato 1 alla Delibera 1134/2017, ossia pubblicando: a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria oppure b) i codici identificativi del conto corrente postale; c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.